

19. Bilanci e rendiconti

Nel nuovo art. 17-*bis* è esplicitato, al comma 1, l'obbligo per i fondi negoziali e per quelli preesistenti con soggettività giuridica di redigere i bilanci e le connesse relazioni e di renderli pubblici. Si ricorda al riguardo che i fondi pensione negoziali già devono pubblicare sul proprio sito i bilanci, ai sensi delle Direttive COVIP del 23 giugno 2006, e che analogo obbligo già sussiste per i fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica e con almeno 1.000 aderenti, così come previsto dalla Circolare COVIP 16 settembre 2013, prot. n. 5854. Quanto ai fondi preesistenti con soggettività giuridica e con meno di 1.000 aderenti, si rinvia al paragrafo relativo ai Siti *web*.

Il comma 2 esplicita il medesimo obbligo con riferimento ai rendiconti e alle relazioni dei fondi pensione che sono costituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo all'interno di società o enti, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Decreto. Tale obbligo è da intendersi riferito ai fondi pensione aperti e ai fondi interni agli enti di diritto privato di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 103/1996.

Al riguardo, sono da intendersi confermate le Disposizioni sul “*Bilancio dei fondi pensione e altre disposizioni in materia di contabilità*” dettate dalla COVIP con deliberazione del 17 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni, salvo che per le novità di seguito indicate.

In base al nuovo comma 3 dell'art. 17-*bis*, i bilanci e rendiconti devono includere un'informativa sugli investimenti significativi. Alla luce di tale disposizione e della nuova disciplina recata dal DM Economia 166/2014 in materia di conflitti di interesse, si fa presente che nella Nota integrativa al bilancio dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica andrà adesso riportata, alla voce 20 (investimenti in gestione), l'informativa dei 50 principali titoli in portafoglio; anche i fondi aperti si allineeranno a tale indicazione. L'informativa in parola assorbe e sostituisce quella prevista dalle disposizioni COVIP, sia per quanto riguarda la Nota integrativa sia per quanto riguarda la Relazione sulla gestione, in merito agli investimenti per i quali si configurino conflitti di interesse.

I commi 3 e 4 prescrivono, rispettivamente, che bilanci e rendiconti rappresentino un quadro fedele delle attività, passività e della situazione finanziaria della forma pensionistica complementare e contengano informazioni coerenti, esaurienti e correttamente presentate. Trattasi di principi che già sono stati ribaditi nella citata Deliberazione COVIP del 17 giugno 1998.

20. Fattori ambientali, sociali e di governo societario

I fattori ambientali, sociali e di governo societario (cosiddetti “fattori ESG”) rappresentano declinazione dei principi di investimento responsabile ampiamente promossi in ambito internazionale e si configurano come particolarmente significativi per la politica di investimento e i sistemi di gestione del rischio delle forme pensionistiche complementari, anche considerando la loro valenza di investitori istituzionali.

Molteplici disposizioni del Decreto fanno riferimento ai fattori ESG con riguardo al sistema di governo, alla politica di investimento, alla gestione dei rischi e alla valutazione interna del rischio, nonché circa i profili di trasparenza rispetto ai potenziali aderenti. Nel complesso la

normativa intende incoraggiare i fondi pensione ad adottare un approccio strategico e di lungo periodo per l'integrazione dei fattori ESG, in particolare, nella gestione dei rischi e nelle strategie di investimento.

I fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica devono, pertanto, disporre di un sistema di governo idoneo ad assicurare la sana e prudente gestione dei rischi che gravano sul fondo pensione, inclusi i rischi ESG. Il sistema di gestione dei rischi e la valutazione interna dei rischi devono, quindi, prendere in considerazione anche i rischi connessi ai fattori ESG ai quali il fondo è o potrebbe essere esposto, nonché le relative interdipendenze con altri rischi (art. 5-ter, comma 4, lett. g) e art. 5-nonies, comma 2, lett. h).

Quanto agli investimenti, nel documento sulla politica di investimento andranno illustrate le modalità con cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ESG (art. 6, comma 5-quater e art. 4-bis, comma 2). E' poi previsto che i fondi pensione possano prendere in considerazione anche il potenziale impatto a lungo termine delle loro decisioni di investimento sui fattori ESG (art. 6, comma 14). Indicazioni in tal senso sono già presenti nelle *“Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento”*.

Infine, tutte le forme pensionistiche complementari sono tenute a dare informazioni ai potenziali aderenti sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ESG, inclusi quelli climatici, nella strategia di investimento (art. 13-ter, comma 1, lett. c). Analoga informativa andrà fornita nelle comunicazioni periodiche agli aderenti (art. 13-quater, comma 2, lett. h). Previsioni analoghe sono già oggi contenute nello Schema di nota informativa (e in particolare nella Sezione III *“Informazioni sull'andamento della gestione”*, punto A *“Le politiche di investimento e la gestione dei rischi”*) e nelle *“Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti”* (nella Parte I *“Dati relativi alla posizione individuale”*, Sezione III *“Posizione individuale maturata”*).

Infine, circa i bilanci e i rendiconti il Decreto richiede che negli stessi sia dato conto se e in quale misura si siano presi in considerazione fattori ESG nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio (art. 17-bis, comma 5). Si ritiene che tale novità debba essere tenuta in considerazione nella redazione dei bilanci relativi all'anno 2019.

21. Norme di carattere penale e sanzionatorio

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, si evidenzia che tra i soggetti punibili per il reato di false informazioni sono ora ricompresi anche i direttori generali e i titolari delle funzioni fondamentali. I predetti soggetti possono inoltre essere destinatari di sanzioni amministrative pecuniarie laddove gli stessi violino gli obblighi relativi alle rispettive competenze.

Quanto alle violazioni oggetto di sanzione sono ora previste sanzioni pecuniarie anche per la violazione delle nuove disposizioni contenute negli articoli 1, commi 1-bis e 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies, 5-nonies, 6, 7, 11, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 14, 14-bis, 15, 15-bis, 17-bis.

È poi eliminato il rinvio alla procedura di cui al titolo VIII, capo VI del Decreto lgs. 385/1993 (TUB), dal momento che la procedura è ora disciplinata nell'art. 19-quinquies. E' demandato

a un regolamento della COVIP la definizione della propria procedura, di dettaglio, di applicazione delle sanzioni amministrative.

Come regola di carattere generale, è previsto l'obbligo per i fondi dotati di soggettività giuridica di agire in regresso nei confronti dei soggetti sanzionati, laddove sia il fondo a pagare la sanzione e salvo diversa decisione dell'assemblea.

Viene specificato che alle sanzioni contemplate dal Decreto lgs. 252/2005 si applica la disposizione prevista dall'art. 8, comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi di questa norma, a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza e assistenza obbligatorie si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

22. Siti web, tecnologie informatiche e rapporti con gli iscritti

Numerose previsioni di nuova introduzione impongono la pubblicazione di alcuni specifici documenti, o comunque di informazioni, da parte dei fondi pensione negoziali e preesistenti dotati di soggettività giuridica. Si tratta dell'art. 4-*bis*, comma 2, del Decreto, relativo al documento sul sistema di governo, dell'art. 5-*octies*, comma 3, circa le informazioni essenziali e pertinenti relative alla politica di remunerazione, dell'art. 6, comma 5-*quater*, sul documento sulla politica di investimento e dell'art. 17-*bis*, comma 1, riguardante i bilanci e le relazioni ai predetti documenti.

Tale adempimento rafforza l'esigenza che i fondi interessati dispongano di un sito *web*. Al riguardo, si ricorda che i fondi pensione negoziali già si sono dotati di un proprio sito *web*, in conformità alle Direttive COVIP del 23 giugno 2006, e che analogo adempimento è stato già posto in essere dai fondi pensione preesistenti dotati di soggettività giuridica e con almeno 1.000 aderenti, secondo le istruzioni impartite con la Circolare COVIP del 16 settembre 2013, prot. n. 5854.

I fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica che ad oggi non sono ancora dotati di un proprio sito *web* dovranno pertanto procedere alla creazione del sito entro il 31 dicembre 2019. L'obbligo non riguarda i fondi pensione in liquidazione, nonché quelli di cui sia stato disposto il superamento entro la fine del corrente anno mediante processi di concentrazione già avviati alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive. Sono esclusi inoltre i fondi rivolti esclusivamente a pensionati ovvero, per le forme operanti in regime di prestazione definita, esclusivamente a pensionati e differiti. Per le forme pensionistiche preesistenti istituite all'interno di società o di enti è consentita la creazione di una sezione dedicata sul sito *web* dell'azienda. È in ogni caso necessario che la modalità prescelta sia adeguatamente portata a conoscenza degli aderenti e dei pensionati nell'ambito della documentazione informativa.

Il sito *web* non deve tuttavia essere considerato solo come un mezzo per pubblicare documenti e/o informazioni utili agli aderenti e ai potenziali aderenti, ma deve diventare uno strumento sempre più diretto a semplificare la gestione dei rapporti tra il fondo pensione, gli aderenti e i potenziali aderenti.

Tale semplificazione dei rapporti deve avvenire a partire già dalla fase di adesione, dove è importante che si sviluppino ulteriormente le modalità di adesione *on-line*, le cui procedure sono già attualmente previste dal Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari di cui alla citata Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016.

In particolare, per quanto riguarda i fondi pensione negoziali e preesistenti, si ritengono ammissibili procedure che prevedono il coinvolgimento del datore di lavoro su iniziativa del fondo pensione in una fase che segue l'adesione da parte del lavoratore. In altre parole, potrà essere il fondo pensione, una volta acquisita l'adesione del lavoratore secondo procedure conformi a quanto previsto dal richiamato Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, a coinvolgere il datore di lavoro al fine di: a) verificare l'effettivo diritto del lavoratore a iscriversi al fondo; b) attivare i relativi flussi contributivi.

Altro profilo che assume rilievo nella semplificazione dei rapporti di tutte le forme di previdenza complementare (ivi inclusi i fondi pensione aperti e i PIP) con gli aderenti riguarda la predisposizione e i possibili utilizzi di sezioni del sito *web* dedicate ai singoli aderenti (area riservata).

Le attuali “*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*” prevedono che il fondo pensione predisponga un'area riservata con l'obiettivo di mettere a disposizione degli aderenti informazioni relative alla contribuzione versata e alla posizione individuale maturata in corso d'anno, al fine di consentire agli interessati il controllo della correttezza dei versamenti. A queste informazioni è possibile aggiungere la messa a disposizione di documenti e informazioni di pertinenza dell'iscritto, quali la “Comunicazione periodica” annuale, copia della documentazione connessa alle richieste di prestazioni, ecc., soluzione peraltro adottata già da molti fondi pensione.

In termini più generali, l'area riservata può essere ulteriormente arricchita di elementi informativi specifici, quali le indicazioni sulle opzioni esercitabili in caso di pensionamento, da mettere a disposizione in prossimità dell'evento, (riscatto totale, tipologia di rendita, periodicità delle rendite, ecc.), le informazioni nel corso del rapporto di partecipazione sulla coerenza della scelta delle linee di investimento effettuata dall'iscritto, anche attraverso la risottoposizione periodica della sezione sulla Congruità della scelta previdenziale del Questionario di autovalutazione di cui allo Schema di nota informativa.

Nell'ottica di semplificazione sopra menzionata, l'area riservata dovrebbe inoltre facilitare l'interlocuzione tra il fondo pensione e l'iscritto, attraverso la compilazione di moduli o schede *on-line*, che consentono a quest'ultimo di inviare le richieste di prestazioni o di trasferimento, come anche eventuali reclami. In tali casi il sistema dovrebbe consentire all'iscritto di seguire lo stato di avanzamento della pratica, come anche di recuperare la documentazione di volta in volta trasmessa. In tale contesto risulta altresì necessario che il sistema informatico di gestione dell'area riservata consenta la predisposizione di utenze fittizie, destinate a verificare le funzionalità del sistema stesso, anche da parte della COVIP.

Tali profili evolutivi devono essere oggetto di attenzione da parte dei fondi pensione nel piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, da inserire nel “Documento politiche di *governance*”, che, riguardo a detti profili, dovrà riportare le valutazioni di ordine economico e di fattibilità delle possibili soluzioni analizzate, le scelte al riguardo operate dal fondo pensione e le tempistiche previste per l'implementazione.

Sempre con riferimento ai rapporti con gli iscritti, risulta necessario che i fondi pensione si organizzino in tempi brevi per gestire le richieste volte all'esercizio di prerogative individuali (trasferimento, riscatto, *switch*, ecc.) nonché gli eventuali reclami anche consentendo la trasmissione della relativa documentazione attraverso caselle di posta elettronica certificate, laddove gli aderenti ne dispongano. Le caselle di posta elettronica certificate dovranno altresì essere utilizzate dai fondi pensione al fine di semplificare l'interlocuzione tra i fondi medesimi in occasione delle richieste di trasferimento delle posizioni individuali da parte degli iscritti. L'istituzione di una casella di posta elettronica certificata risulta altresì necessaria per gestire l'interlocuzione con la COVIP. Tali ultimi adempimenti andranno effettuati entro e non oltre il 30 giugno del 2019.

Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di Regolamento dei fondi pensione aperti e di Regolamento dei piani individuali pensionistici, aggiornati a seguito delle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.

Il presente documento, recante gli Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di Regolamento dei fondi pensione aperti e di Regolamento dei piani individuali pensionistici, aggiornati alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341”, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire **entro il 24 giugno 2019** al seguente indirizzo di posta elettronica: **consultazione@covip.it**.

Al termine della fase di consultazione saranno resi pubblici sul sito della COVIP i commenti pervenuti, con l’indicazione del mittente, salva espressa richiesta di non procedere alla divulgazione. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, eventualmente riportato in calce alla stessa, non sarà considerato quale richiesta di non divulgare i commenti inviati

Roma, 10 maggio 2019

Relazione

La COVIP, a seguito delle modifiche e integrazioni recate al Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: “Decreto”) dal Decreto lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, di attuazione della Direttiva (UE) 2016/2341 (di seguito: “Direttiva”) relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, ha dato avvio a una complessiva attività di revisione delle disposizioni interessate dalle modifiche legislative.

In questa fase vengono posti in consultazione gli Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali e di Regolamento dei fondi pensione aperti e dei piani individuali pensionistici (di seguito, “PIP”), i cui testi sono stati complessivamente rivisti anche per tenere conto di quanto previsto da disposizioni normative o istruzioni della COVIP (provvedimenti, orientamenti, lettere circolari, risposte a quesiti) intervenute successivamente all’emanazione dei medesimi e che hanno interessato aspetti ivi disciplinati; nella stesura dei nuovi testi si è altresì tenuto conto dell’esigenza di introdurre modifiche volte a recepire profili la cui rilevanza è emersa nel corso degli anni nell’ambito dell’attività di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari.

Di seguito vengono illustrate le principali modifiche e integrazioni recate ai vigenti Schemi.

Con riferimento allo Schema di Statuto dei fondi pensione negoziali, al fine di adeguare le relative previsioni alle nuove disposizioni del Decreto in materia di *governance*, in linea con quanto già previsto nell’ambito delle Direttive generali poste in pubblica consultazione lo scorso 29 marzo (di seguito: “Direttive generali”), sono state riviste le disposizioni relative ai profili organizzativi del fondo pensione. In particolare, sono state ridefinite le attribuzioni del Consiglio di amministrazione per tener conto delle novità introdotte dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, è stata modificata la disciplina del Direttore generale e contestualmente eliminata la figura del Responsabile del fondo non più prevista nell’ambito del Decreto, sono state introdotte le funzioni fondamentali ed è stata aggiornata la disciplina relativa al depositario.

Con riferimento allo Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti, al fine di adeguare il relativo assetto alle nuove previsioni del Decreto, è stata introdotta una disposizione che richiama l’esigenza di assolvere agli obblighi previsti dal Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento. Avuto riguardo alla disposizione normativa che prevede che la COVIP adotti sul tema specifiche istruzioni, sentite le Autorità di vigilanza sui settori interessati, ulteriori precisazioni potranno essere fornite ad esito delle interlocuzioni che la COVIP ha già avviato con le predette Autorità.

Lo Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti è stato inoltre adeguato alle nuove disposizioni in tema di Responsabile del fondo e di depositario, mentre la disciplina dell’Organismo di sorveglianza è stata sostituita con quella dell’Organismo di rappresentanza. Circa tale ultimo Organismo, si è provveduto, in particolare, a prevedere che detta disciplina sia riportata in un apposito documento - non soggetto ad

approvazione da parte della COVIP - e non più in un allegato al Regolamento. Tale documento andrà redatto secondo i principi indicati dalla COVIP, che fanno riferimento alla composizione e alla durata dell'Organismo, ai requisiti per l'assunzione dell'incarico da parte dei componenti, ai costi (prevedendo che gli stessi non possano essere fatti gravare sulla forma pensionistica) e ai compiti.

Coerentemente con la nuova disciplina recata dal Decreto, sono state modificate le disposizioni dello Schema di Regolamento dei PIP concernenti il Responsabile del Fondo.

Come detto, oltre agli interventi di cui sopra in materia di *governance*, resi necessari dalla recente sopravvenuta normativa, si è proceduto ad un complessivo adeguamento dei testi degli Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali e di Regolamento dei fondi pensione aperti e dei PIP per tenere conto delle disposizioni introdotte dagli atti normativi degli ultimi anni e recepire all'interno dei predetti Schemi specifiche previsioni introdotte dalla COVIP con distinti atti emanati nel corso degli anni e che hanno interessato materie di rilevanza statutaria e regolamentare. In tale ambito, si evidenziano, in particolare, con riferimento a tutti gli Schemi, gli interventi in materia di Rendita integrativa temporanea anticipata, di riscatto parziale, di documentazione informativa in fase di adesione; e, limitatamente allo Schema di statuto, gli interventi in materia di disciplina dei contributi aggiuntivi, di adesione contrattuale, di revisione legale dei conti, di conferimento di una quota del TFR. Tale ultima previsione è stata introdotta anche nello Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti, relativamente alle ipotesi di adesione su base collettiva.

Infine, per quanto attiene alle modifiche introdotte con riferimento ad aspetti la cui rilevanza è emersa nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, si richiamano i seguenti profili:

- le previsioni degli Schemi relative al trasferimento, al riscatto o all'anticipazione, laddove viene richiesto che il fondo provveda ai relativi adempimenti entro un termine contenuto, correlato alla tempistica degli adempimenti amministrativi da porre in essere, e da indicarsi negli statuti e nei regolamenti e (comunque non superiore a 6 mesi) e che il termine inizi a decorrere a partire già dalla richiesta dell'iscritto, salva la sua sospensione nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente;
- le previsioni relative alle modalità di adesione con l'introduzione della disciplina relativa alle ipotesi di posizioni prive di consistenza/azzerate ai fini dell'interruzione del rapporto di partecipazione, coerentemente con le caratteristiche della forma pensionistica.

In tale ambito, limitatamente allo Schema di statuto, si evidenziano altresì, i seguenti interventi:

- l'eliminazione della possibilità di definire i costi direttamente a carico dell'aderente in percentuale della retribuzione, limitando pertanto la possibilità di esprimere i suddetti costi in percentuale dei contributi, oltre che in cifra fissa, al fine di consentire una maggiore trasparenza nei confronti degli aderenti e assicurare la confrontabilità con le altre forme pensionistiche;

- l'introduzione di previsioni, in tema di assemblea dei delegati, che richiamano il necessario rispetto di principi che assicurino a tutti gli aderenti la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo, valorizzando, per quest'ultimo, l'equilibrio tra i generi;
- l'introduzione di previsioni che impediscono a coloro che hanno svolto il ruolo di componente del collegio sindacale nell'esercizio precedente presso il fondo, di assumere il ruolo di componente del consiglio di amministratore, e viceversa.

Lo Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti e quello dei PIP sono stati altresì modificati al fine di dare evidenza ai casi nei quali opera il diritto di trasferimento in occasione di operazioni di fusione.

Nello Schema di Regolamento dei PIP è stato inserito un articolo volto a richiamare l'adeguatezza dei presidi organizzativi dell'impresa rispetto alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività del PIP, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore.

Per quanto riguarda i fondi pensione preesistenti, gli stessi dovranno adottare lo Schema di statuto dei fondi pensione negoziali per tutti quei profili strutturali e di funzionamento che non presentino sostanziali difformità rispetto a quelli tipici dei fondi negoziali di nuova istituzione. Eventuali adattamenti resisi necessari per tenere conto di caratteristiche specifiche non rinvenibili nel "modello" al quale fa riferimento lo Schema (ad es. regime previdenziale a prestazione definita, gestione diretta delle risorse finanziarie, erogazione diretta delle prestazioni) dovranno formare oggetto di una relazione motivata da trasmettere alla COVIP.

FONDI PENSIONE NEGOZIALI¹

*Fondi pensione di origine contrattuale
costituiti in forma associativa*

(art. 3, comma 1, lettere a) - f) del ~~d~~Decreto ~~l~~g~~g~~islativo del 5 dicembre 2005, n. 252-~~del~~
~~5 dicembre 2005~~)

**SCHEMA
DI
STATUTO**

Deliberato dalla COVIP il

¹ Le forme pensionistiche preesistenti istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 adottano il presente Schema di statuto per tutti quei profili strutturali e di funzionamento che non presentino sostanziali difformità rispetto a quelli tipici dei fondi negoziali di nuova istituzione.

Fondi pensione negoziali - Schema di Statuto

SCHEMA DI STATUTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

Art. 2 - Forma giuridica

Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

Art. 5 - Destinatari e modalità di adesione

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

Art. 11 - Erogazione della rendita

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 - Anticipazioni

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie [eventuale]

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

Fondi pensione negoziali - Schema di Statuto

Art. 21 - Consiglio di amministrazione — Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 - Presidente

~~Art. 23 - Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo~~

Art. 24~~3~~ - Collegio dei Sindaci — Criteri di costituzione

Art. 25~~4~~ - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

Art. 26~~5~~ - Collegio dei Sindaci — Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 26 - Direttore generale

Art. 27 - Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27~~8~~ - Incarichi di gestione

Art. 28~~9~~ - ~~Banca d~~Depositario

Art. 29~~30~~ - Conflitti di interesse

Art. 30~~1~~ - Gestione amministrativa

Art. 34~~2~~ - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 32~~3~~ - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33~~4~~ - Modalità di adesione

Art. 34~~5~~ - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 35~~6~~ - Comunicazioni e reclami

Art. 35~~6~~-bis - Clausola compromissoria [eventuale]

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 36~~7~~ - Modifica dello Statuto

Art. 37~~8~~ - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 38~~9~~ - Rinvio

*Fondi pensione negoziali - Schema di Statuto***PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO****Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede**

1. E' costituito il "Fondo Pensione ...", in forma abbreviata "Fondo Pensione ..." di seguito denominato "Fondo" in attuazione dell'*accordo/contratto* stipulato in data ... tra ... e ... (di seguito denominato "fonte istitutiva").
2. *[nel caso in cui operino nei confronti della forma pensionistica disposizioni normative o contrattuali che determinano l'introduzione del contributo a carico del datore di lavoro, richiamare le fonti istitutive ovvero le disposizioni normative che hanno introdotto il versamento del contributo che genera l'adesione: Il Fondo è anche destinatario dei contributi contrattuali previsti da ...]*
3. Il Fondo ha durata fino a ... *[in alternativa: illimitata]*, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 38.
4. Il Fondo ha sede in ... *[indicare il Comune]*

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta *[in alternativa: non riconosciuta]* ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa ~~in materia di previdenza complementare~~vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

*Fondi pensione negoziali - Schema di Statuto***PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO****Art. 4 - Regime della forma pensionistica**

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e modalità di adesione

[definire l’ambito dei destinatari in coerenza con le previsioni contenute nelle fonti istitutive; precisando che sono associati al fondo anche coloro che hanno aderito con conferimento tacito del TFR; riportare inoltre le diverse modalità di adesione al Fondo: adesione esplicita, adesione tacita e, se presente, adesione contrattuale.]

Resta nella discrezionalità del Fondo valutare se consentire l’associazione delle imprese/committenti dalle quali dipendono i lavoratori aderenti al Fondo e l’adesione dei soggetti fiscalmente a carico dei destinatari ~~per i quali si chiede l’attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo.~~

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato; secondo una gestione multicomparto²; in almeno n. comparti che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. [eventuale: E’ prevista inoltre la possibilità di aderire ad un profilo life cycle]. ~~La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti sinteticamente nella Nota informativa e, con maggior dettaglio, nel Documento sulla politica di investimento. [eventuale: La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo life cycle.]~~

2. E’ inoltre ~~previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa.~~ A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.

² Qualora, per ragioni organizzative, i fondi di nuova istituzione destinati a lavoratori dipendenti intendano avviare la gestione finanziaria prevedendo un unico comparto, questo, nel caso in cui il Fondo accolga anche conferimenti taciti di TFR, dovrà essere caratterizzato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Fondi pensione negoziali - Schema di Statuto

3. [nel caso in cui il Fondo intenda consentire l'adesione ad una pluralità di comparti] L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie [eventuale: il profilo life cycle ovvero] uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

Ovvero

3. [in alternativa, nel caso in cui il Fondo intenda consentire l'adesione ad un solo comparto] L'aderente all'atto dell'adesione sceglie [eventuale: il profilo life cycle ovvero] il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto [in alternativa: verso il profilo life cycle] identificato dal Fondo -e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

~~4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.~~

~~(In alternativa, riportare nello Statuto i singoli comparti caratterizzandoli sulla base del rispettivo profilo di rischio e rendimento. Qualora il fondo accolga conferimenti taciti di TFR, il comparto destinato ad accoglierlo — ovvero l'unico comparto istituito nel caso di gestione monocomparto — dovrà essere caratterizzato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di fondi multicomparto, per i casi di conferimento tacito del TFR, dovrà essere riconosciuta la facoltà di richiedere il trasferimento ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza; ai lavoratori già iscritti al fondo dovrà essere riconosciuta la facoltà di optare per il trasferimento, in tutto o in parte — se è consentito aderire ad una pluralità di comparti — della propria posizione individuale al comparto garantito. Nel caso in cui il fondo si orienti per questa ipotesi alternativa, le relative previsioni statutarie sostituiscono quelle di cui ai precedenti commi 1 e 2, ferme restando le formulazioni di cui ai successivi commi 3 e 4.)~~

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

- a) [eventuale] spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo “una tantum” in cifra fissa a carico dell'aderente ~~e/o~~ [in alternativa: e] del datore di lavoro ~~[punto eventuale];~~
- b) **spese relative alla fase di accumulo:**
 - b.1) [eventuale] direttamente a carico dell'aderente ~~e/o~~ [in alternativa: e] del datore di lavoro:
 - i. [eventuale] in cifra fissa ~~[punto eventuale]~~
Ovvero
 - ii. [in alternativa] in % dei contributi versati comprensivi di ... (es. quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR, contribuzioni volontarie, etc.) ~~[punto eventuale]~~

Fondi pensione negoziali - Schema di Statuto~~Orvero~~

iii. ~~[eventuale, in alternativa] in % della retribuzione (specificare la base di calcolo) [punto eventuale].~~

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente** in % del patrimonio del Fondo [o, per i fondi multicomparto: del singolo comparto].

c) **Spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi ~~[punti eventuali]:~~

c.1) ~~[eventuale]~~ trasferimento ad altra forma pensionistica;

c.2) ~~[eventuale]~~ riscatto della posizione individuale;

c.3) ~~[eventuale]~~ anticipazioni;

c.4) ~~[eventuale]~~ modifica della percentuale di allocazione dei versamenti contributivi futuri tra i comparti;

c.5) ~~[eventuale]~~ riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo.

d) **Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.**

e) ~~[eventuale]~~ **Spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie** ~~[punto eventuale]~~

f) ~~[eventuale]~~ **Spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi [riportare di seguito le singole voci di spesa]**

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella Comunicazione periodica.